

ATTO TRANSATTIVO

TRA

CISASPA, in persona del legale rappresentante Antonio Albanese

e

COMUNI DI _____, in persona del legale rappresentante p.t.

Premesso che in data _____ è stato sottoscritto un verbale di accordo tra Cisa spa e Ager, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, al fine di dirimere, nell'interesse dei Comuni conferitori, la controversia insorta in merito alla determinazione ed al pagamento della tariffa di conferimento presso l'impianto pubblico sito in Massafra, gestito dalla società Cisa spa, per il periodo da luglio 2017 al 31.12.2023.

Il predetto accordo contiene, tra l'altro, la rideterminazione delle tariffe di conferimento da luglio 2017 a dicembre 2023, in applicazione delle quali è emerso un conguaglio a favore del gestore di € 17.798.665,64, da ripartire tra i Comuni che hanno conferito nel predetto impianto nel corrispondente periodo, in proporzione ai rispettivi conferimenti secondo i quantitativi e gli importi indicati nella tabella predisposta da Ager ed allegata all'accordo.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue.

Art. 1

Il Comune di _____ prende atto del verbale di accordo indicato in premessa con il quale AGER e CISA hanno concordato, per quanto di interesse del Comune, quanto segue.

a) AGER, nell'intento di determinare le tariffe di conferimento da luglio 2017 a tutto il 2023, ha individuato i criteri da attuare limitatamente all'impianto oggetto del presente accordo, con espressa esclusione di applicazione di tali criteri ad altri impianti ubicati sul territorio regionale pugliese, e limitatamente al citato intervallo temporale, così come di seguito articolati:

- lo schema di tariffa da adoperare è quello elaborato dal Commissario ad Acta nominato dal TAR Puglia Lecce con provvedimento del 18/08/2006 e successivamente validato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1757/08 del 06/04/2008; lo schema in questione era tarato su un conferimento annuo di rifiuti in ingresso all'impianto di 110.000,00 tonnellate;
- i costi da utilizzare quale base per il calcolo della tariffa con decorrenza dal primo intervallo temporale Luglio 2017 – Giugno 2018, sono quelli relativi alla tariffa approvata con decreto Ager n. 39 del 16/05/2017 pari ad 110,16 €/ton e relativa al periodo Luglio 2016 – Giugno 2017;
- per ogni annualità sono analizzate le quantità effettive di rifiuti conferite presso l'impianto di Massafra prevedendo l'incremento dei costi di esercizio (Ca) e dei ricavi (Rt) in proporzione ai maggiori quantitativi di rifiuti trattati rispetto ai 110.000 dello schema di tariffa;
- tutti i costi presenti nello schema di tariffa sono da ripartire per le quantità effettive di rifiuti trattati in impianto;
- sono da considerare le performance di impianto con una perdita processo pari al 20% del peso del rifiuto in ingresso, come previsto nel diagramma di flusso dell'impianto adeguato al Decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia n. 296/2002 e validato dal Responsabile del Procedimento della stessa struttura Commissariale;
- limitatamente al solo anno 2019, atteso che con apposite ordinanze della Regione Puglia n. 3 del

21/06/2019, n. 4 del 30/07/2019 e n. 5 del 30/09/2019, è stato richiesto l'ingresso di un quantitativo di rifiuti superiore a quello stabilito dall'autorizzazione, pari a 220.000,00 ton, viene applicata una performance del 17,59% con una riduzione del 2,41%, proporzionale ai maggiori quantitativi di rifiuti trattati in deroga rispetto ai limiti stabiliti dalla stessa autorizzazione;

- con decorrenza dal 12 marzo 2020, data di riattivazione della linea di produzione del CSS, sono reintegrati in tariffa i costi previsti per tale attività per come determinati nel provvedimento del Commissario ad Acta nominato dal TAR Puglia Lecce in data 18/08/2006 ed opportunamente revisionati ai fini Istat;
- nello schema di tariffa sono adeguati i costi per il conferimento in discarica del rifiuto avente EER 190501 e per l'avvio a termovalorizzazione del rifiuto avente EER 191210;
- per tutte le voci di tariffa sono analizzate le variazioni percentuali intercorse per l'indice Generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali in ogni intervallo temporale, ricavate dal portale istituzionale internet dell'Istituto di Statistica ("ISTAT Rivaluta") così articolate:
 - Luglio 2016 – Luglio 2017: 0,80%
 - Luglio 2017 – Luglio 2018: 5,10%
 - Luglio 2018 – Luglio 2019: -1,00%
 - Luglio 2019 – Luglio 2020: -5,50%
 - Luglio 2020 – Luglio 2021: 13,50%
 - Luglio 2021 – Luglio 2022: 49,90%
 - Luglio 2022 – Luglio 2023: -13,80%
- Ai fini della quantificazione dei maggiori oneri sostenuti dal Gestore a titolo di investimenti sulla piattaforma di Massafra, la Ditta Cisa ha prodotto il dettaglio di tutti i costi sostenuti ammontante ad € 35.174.640,00. Da tali importi sono stati decurtati i valori relativi agli investimenti già previsti dallo schema originario di tariffa, approvato dal Commissario ad Acta nominato dal TAR Puglia Lecce con provvedimento del 18/08/2006, e quelli di cui alla tariffa approvata da Ager con decreto n. 7/2018, prot. n. 860 del 4 febbraio 2019, ed ammontanti complessivamente ad € 18.236.541,00. La somma residuale non remunerata in tariffa dichiarata dal Gestore a partire da luglio 2019 risulta pari € 16.938.099,00.
- Con decorrenza dal mese di luglio 2019 risultano interamente inserite dal Gestore le quote a titolo di ammortamento per "Opere Civili" e "Attrezzature specifiche" previste dallo schema originario di tariffa, approvato dal Commissario ad Acta nominato dal TAR Puglia Lecce con provvedimento del 18/08/2006. Pertanto, l'applicazione delle tariffe dal mese di luglio 2019 a dicembre 2023 determina un riconoscimento di € 4.635.912,36 a titolo di ammortamento per "Opere Civili" e "Attrezzature specifiche" ed un riconoscimento di € 2.970.397,71 a titolo di oneri finanziari, nella misura del 4% per come stabiliti dallo schema originario di tariffa approvato dal Commissario ad Acta nominato dal TAR Puglia Lecce con provvedimento del 18/08/2006.
- Le tariffe applicate dal Gestore della Piattaforma ai soggetti conferitori nel periodo Luglio 2017 – Dicembre 2023 risultano le seguenti:

Periodo di applicazione	Tariffa di conferimento (€/ton) applicata
Luglio 2017 - Dicembre 2017	110,16 €
Gennaio 2018 - Giugno 2018	144,08 €
Luglio 2018 - 3 Agosto 2018	144,08 €

4 Agosto 2018 - Dicembre 2018	110,16 €
Gennaio 2019 - Giugno 2019	110,16 €
Luglio 2019 - Dicembre 2019	110,16 €
Gennaio 2020 - 11 Marzo 2020	110,16 €
12 Marzo 2020 - 15 Marzo 2020	98,91 €
16 Marzo 2020 - 31 Maggio 2020	98,91 €
1 Giugno 2020 - 30 Giugno 2020	145,29 €
1 Luglio 2020 - 26 Ottobre 2020	145,29 €
27 Ottobre 2020 - 31 Dicembre 2020	145,29 €
1 Gennaio 2021 - 30 Giugno 2021	145,29 €
1 Luglio 2021 - 31 Dicembre 2021	145,29 €
1 Gennaio 2022 - 30 Giugno 2022	145,29 €
1 Luglio 2022 - 31 Dicembre 2022	145,29 €
1 Gennaio 2023 - 12 Marzo 2023	145,29 €
13 Marzo 2023 - 30 Giugno 2023	203,04 €
1 Luglio 2023 - 31 Dicembre 2023	203,04 €

- Le tariffe rideterminate per il periodo Luglio 2017 – Dicembre 2023 con l'applicazione dei criteri esplicitati ai punti precedenti risultano essere le seguenti:

Periodo di applicazione	Tariffa di conferimento (€/ton) determinata
Luglio 2017 - Dicembre 2017	103,47 €
Gennaio 2018 - Giugno 2018	137,07 €
Luglio 2018 - 3 Agosto 2018	139,98 €
4 Agosto 2018 - Dicembre 2018	119,13 €
Gennaio 2019 - Giugno 2019	120,26 €
Luglio 2019 - Dicembre 2019	119,67 €
Gennaio 2020 - 11 Marzo 2020	133,04 €
12 Marzo 2020 - 15 Marzo 2020	145,05 €
16 Marzo 2020 - 31 Maggio 2020	144,53 €
1 Giugno 2020 - 30 Giugno 2020	148,49 €
1 Luglio 2020 - 26 Ottobre 2020	144,74 €
27 Ottobre 2020 - 31 Dicembre 2020	144,92 €

1 Gennaio 2021 - 30 Giugno 2021	147,26 €
1 Luglio 2021 - 31 Dicembre 2021	156,15 €
1 Gennaio 2022 - 30 Giugno 2022	169,88 €
1 Luglio 2022 - 31 Dicembre 2022	221,97 €
1 Gennaio 2023 - 12 Marzo 2023	239,22 €
13 Marzo 2023 - 30 Giugno 2023	268,48 €
1 Luglio 2023 - 31 Dicembre 2023	242,23 €

- Le differenze tariffarie poste in relazione ai quantitativi di rifiuti conferiti presso la piattaforma di Massafra nel periodo Luglio 2017 – Dicembre 2023 determinano un conguaglio a favore del Gestore di € 17.798.665,64. Tale valore è calcolato con l'impiego dei dati reali di conferimento dei rifiuti sino al 15 dicembre 2023 e con una stima di conferimenti sino al 31 dicembre 2023;
- b) l'importo a titolo di conguaglio pari ad € 17.798.665,64 sarà versato a CISA dai soggetti che hanno conferito in impianto da luglio 2017 a tutto il 2023, in proporzione ai rispettivi conferimenti secondo i quantitativi e gli importi indicati nella tabella predisposta da Ager.
- c) CISA, aderendo alla proposta di AGER, si dichiara disponibile a rateizzare il pagamento dovuto dai Comuni conferitori in sei annualità, al fine di non gravare gli Enti del pagamento in un'unica soluzione, rinunciando altresì ad ulteriori interessi sulla dilazione dei pagamenti. A tal fine CISA trasmetterà ai Comuni uno schema di atto transattivo, con indicazione delle scadenze di pagamento e con la previsione di interessi ex lege 231/2002 per la sola ipotesi di mancato rispetto delle scadenze ivi previste. AGER si impegna ad inserire nei PEF dei Comuni predisposti, in ossequio al Metodo Tariffario pro tempore vigente, la quota relativa all'adeguamento tariffario di cui alla tabella innanzi richiamata;
- d) il singolo Comune decadrà dai benefici concessi (rateizzazione e rinuncia agli interessi) qualora non sottoscriva l'accordo transattivo nel termine di 30 giorni dalla sua trasmissione ovvero impugni l'atto di AGER di determinazione delle tariffe. Solo in tali casi CISA potrà agire giudizialmente per ottenere il pagamento in un'unica soluzione dell'intero importo indicato nella tabella, maggiorato degli interessi moratori per ritardato pagamento ai sensi del D.lgs. 231/2002;
- e) per le annualità 2024-2025 la tariffa sarà predisposta sulla base del Piano Economico Finanziario di affidamento di cui alla Delibera ARERA n. 385/2023/rif, in cui saranno inseriti tutti gli investimenti non recuperati in tariffa fino al 31.12.2023, che Cisa spa si impegna a presentare ad AGER entro il 29.02.2024 ai fini dell'adeguamento del contratto di concessione con scadenza al 31.12.2025, procedimento che andrà concluso entro il termine del 30.04.2024, fatta salva la possibilità per Cisa spa di contestare in sede giurisdizionale la decisione di Ager di applicare al presente rapporto il contenuto della Delibera ARERA

385/2023/rif. Con separato atto, AGER comunicherà l'avvio del procedimento per l'adeguamento del contratto allo schema-tipo di contratto di servizio predisposto con la Delibera ARERA n. 385/2023/rif;

f) nel caso in cui la Regione Puglia modificasse il PRGRU riconoscendo una maggiore vita utile all'impianto complesso ubicato a Massafra, le parti si impegnano a modificare il Piano Economico Finanziario di affidamento ed il relativo contratto di concessione, adeguandolo alla nuova eventuale scadenza prevista nel PRGRU. Ove alla data del 31.12.2024 la Regione Puglia non dovesse procedere alla modifica del PRGRU nei termini innanzi indicati, le parti concordano che i costi di investimento di cui al Piano Economico Finanziario predisposto, non recuperati in tariffa e determinati secondo il valore di subentro disciplinato dalla normativa regolatoria, saranno versati dai Comuni nelle due annualità successive all'attuale termine di scadenza della concessione (2026-2027).

Art. 2

Il Comune di _____ con la sottoscrizione del presente atto transattivo dichiara di condividere il contenuto del predetto accordo e si impegna ad adempiervi correttamente per quanto di propria competenza.

In considerazione di quanto stabilito nell'accordo tra AGER e CISA, il Comune di _____ si impegna inoltre a corrispondere a CISA l'importo di € _____, per differenze tariffarie da luglio 2017 a dicembre 2023, rivenienti dalla determina del Direttore Generale di AGER con la quale sono state rideterminate le tariffe di conferimento da luglio 2017 a dicembre 2023 le quali saranno inserite nei PEF predisposti dal Comuni in applicazione della disciplina regolatoria pro tempore vigente.

Art. 3

Il Comune verserà a Cisa l'importo indicato all'art. 1 nel rispetto delle scadenze di seguito indicate: sei rate, di pari importo, con scadenza 31.03.2024, 31.01.2025, 31.01.2026, 31.01.2027, 31.01.2028 e 31.01.2029.

Art. 4

Dal presente accordo sono esclusi gli importi che il Comune ha omesso di corrispondere negli anni (in tutto o in parte) a Cisa in relazione alla gestione corrente, cioè fatturati di volta in volta dalla società sulla base dei provvedimenti tariffari che si sono succeduti nel tempo, che, pertanto, non sono computati nell'importo di cui all'art. 1 e devono essere corrisposti senza ritardo e/o dilazione.

Art. 5

Le parti concordano che il mancato rispetto delle scadenze (anche di una sola) previste all'art. 3 per l'estinzione del debito determinerà la decadenza dal beneficio della rateizzazione nonché l'obbligo per il Comune di corrispondere a Cisa gli interessi in misura moratoria ex D.Lgs. 231/2002 per il periodo di ritardo, senza necessità di messa in mora.

Massafra, _____

Comune di _____

il Sindaco

Cisa spa

Avv. Antonio Albanese